

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis

n. 40

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Abruzzo

Trasmessa alla Presidenza l'11 febbraio 2005

PAGINA BIANCA

**UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
REGIONE ABRUZZO**

Oggetto:

Relazione 2° semestre 2004-ex art.13, c.12 L.212/2000

**Relazione annuale 2004 ex art. 13, c.13 bis, L.212/2000, quale novellato dall'art.94 c.8
L.27.12.2002 n.289.**

Considerazioni di carattere generale- Sistemazione Logistica

A distanza di circa tre anni dall'insediamento dell'ufficio, è stata finalmente assicurata una sistemazione presso l'edificio dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio Locale di l'Aquila.

Nei tre anni precedenti l'ufficio aveva trovato *ospitalità precaria* in un locale della Direzione Regionale destinato a sala delle riunioni.

Dandosi atto che l'attuale sistemazione è accettabile, posto che l'ufficio è stato dislocato in tre locali opportunamente arredati, non può sottacersi il fatto *essenziale* che – per la credibilità del Garante – si rende necessario assicurare una sistemazione esterna agli uffici finanziari, così da fugare sospetti di esplicita o implicita subordinazione all'amministrazione finanziaria nei cui riguardi è chiamato a tutelare i contribuenti.

Si avverte, pertanto, l'esigenza di ottenere che il Garante sia sottratto da ogni forma anche *apparente di soggezione economica ed organizzativa* e sia svincolato dalla Direzione Regionale delle Entrate, consentendo una effettiva **autonomia e trasparenza**, sicuro presidio dell'autorevolezza del Garante stesso e dei suoi interventi a favore del contribuente, quando questi siano giusti e necessari.

Al fine di realizzare una vera **autonomia** è anche necessario dotare l'ufficio del Garante di una struttura organizzativa appropriata con dotazione di attrezzature, nonché di personale, che sia svincolato dalle gerarchie dell'ufficio di provenienza.

A tal riguardo si osserva come, allo stato attuale, sia assegnata solo una persona, che funge da segretaria e che da sola non può fronteggiare i molteplici impegni che richiede l'ufficio, limitandosi la stessa alle semplici registrazioni e non potendo offrire una efficace collaborazione, quale è richiesta dall'istruttoria delle pratiche.

E' indispensabile, quindi, potenziare il servizio di segreteria, con l'assegnazione di almeno un altro qualificato collaboratore, che sia anche esperto in informatica, essendo l'ufficio ancora sprovvisto di un proprio sito e non in grado di esplicitare quelle attività di fondamentale importanza (catalogazioni, analisi statistiche, monitoraggio, collegamenti telematici ecc.) che sono di ausilio per l'espletamento dei delicati compiti del Garante, che è deputato ad interloquire con i massimi organi istituzionali per fornire quei suggerimenti e pareri, che siano validi per iniziative anche legislative, finalizzate a meglio definire e rafforzare la disciplina dello *statuto dei diritti del contribuente*.

E' altresì necessario che l'ufficio fruisca di un congruo fondo, cui attingere direttamente ed autonomamente per fronteggiare le spese ordinarie per l'acquisizione di materiale di cancelleria, di pubblicazioni e riviste, oltre che di apparecchiature.

Allo stato attuale, l'ufficio è sfornito di tutto: non v'è una macchina fotocopiatrice; non vi sono codici; non vi sono copertine per i fascicoli ecc.

Non è chi non veda come questa situazione si traduca in un grave disagio dell'ufficio, che nella sua attività operativa si sente fortemente limitato e condizionato anche nella sua autonomia.

ooooo

Attività svolta

Nonostante l'incidenza sicuramente deflattiva dovuta alle misure di condono e nonostante il fatto che la figura del *Garante* sia ancora poco nota, il gettito dei ricorsi ha avuto un andamento che è in linea con quello degli altri anni.

ooooo

1° semestre 2004

Risultano **pervenuti n. 50 ricorsi**. Ne sono stati **definiti n. 47**.

Le **risoluzioni** hanno riguardato le seguenti **materie**: *rimborsi n.8; Irpef n.9; Ici n.8; Riscossione n.3; accertamento n.3; varie n.16.*

Esse hanno avuto il seguente **esito**: *Non luogo a provvedere n. 14; Invito all'autotutela n. 11; Rigetto n.10; Rimborsi n. 8; Incompetenza n.2; Sospensione n.1; archiviazione n.1*

ooooo

2° semestre 2004

Risultano **pervenuti n.54 ricorsi**. Ne sono stati **definiti n. 30**.

Le **risoluzioni** hanno riguardato le seguenti *materie*: *Richieste di autotutela n. 11; Richieste di rimborso n. 10; Varie n.9.*

Esse hanno avuto il seguente **esito**: *Accoglimento n. 14; Non luogo a deliberare n. 12; Rigetto n. 3; Difetto di giurisdizione n. 1.*

Complessivamente nell'anno sono pervenuti n. 104 ricorsi. Ne sono stati definiti n. 77. Per gli altri è ancora in corso l'istruttoria.

ooooo

La valutazione in ordine all'attività del Garante deve essere positiva, in quanto rispetto al 1° semestre si sono registrate da parte dell'amministrazione, nella maggior parte dei casi, adesioni alle raccomandazioni rivolte ai fini dell'esercizio dell'autotutela, la quale è stata accordata- come si desume dal numero delle risoluzioni di *non luogo a deliberare*- anche nel corso istruttorio e prima ancora che il Garante provvedesse con formali risoluzioni.

Questo denota come il personale dell'amministrazione abbia lodevolmente superato l'arcaico sistema autoritativo e stia vieppiù assimilando le regole dettate dallo *Statuto* e dirette a favorire l'instaurazione di un clima di maggiore fiducia tra l'amministrazione stessa ed il contribuente.

A riprova di quanto testè detto, va menzionato che- mentre nel primo semestre l'amministrazione aveva disatteso la raccomandazione a *non revocare* il beneficio delle agevolazioni sulla prima casa ad un agente della polizia di Stato (il quale, pur non trasferendo la sua residenza, esplicava la sua attività nel luogo ove era ubicato l'immobile, e ciò in conformità di

una legge promulgata proprio nell'anno di riferimento) - successivamente ha aderito alla tesi del contribuente, avallata dal Garante, ed ha annullato in autotutela il provvedimento che aveva dato luogo alle giuste rimostranze del ricorrente.

Altrettanto dicasi in ordine ad una risoluzione che aveva riguardato un Comune della Regione, che aveva lamentato essere state applicate, mentre era ancora pendente un ricorso giurisdizionale, le sanzioni per una violazione (emissione di bolle di accompagnamento) che una successiva legge aveva abrogato, ed avere l'ufficio denegato l'autotutela e disatteso di applicare all'ente contribuente la norma più favorevole.

Successivamente l'Ufficio, incalzato da ulteriore risoluzione di raccomandazione del Garante, ha esercitato l'autotutela invocata, annullando le sanzioni.

ooooo

E' ancora da sottolineare come molti ricorsi dei contribuenti riguardano i mancati rimborsi delle imposte.

A tal riguardo si osserva come inutilmente il Garante, in applicazione del comma 10 dell'art. 13 dello statuto, richiami l'amministrazione al *rispetto dei termini*, scontrandosi le raccomandazioni con i ben noti limiti di bilancio dello Stato che non consentono l'estinzione del ponderoso debito nei riguardi dei contribuenti.

Sarebbe auspicabile da parte dell'amministrazione un ripianamento dei debiti secondo un progetto temporale che assicuri ai contribuenti una certezza sulla data di riscossione dei propri crediti.

ooooo

Incominciano ad essere più frequenti da parte dei contribuenti i ricorsi attinenti alle verifiche fiscali della Guardia di Finanza. In questo anno se ne sono registrati tre: uno, in cui venivano lamentate presunte irregolarità, è stato - dopo la doverosa istruttoria- rigettato; negli altri due sono state mosse doglianze sul **travalicamento dei limiti temporali e sulla mancata motivazione**

Su come debba essere interpretato **il termine dei 30 giorni**, con possibilità di ulteriore proroga *motivata per* altri 30 giorni, sono note le discordi opinioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, che - attraverso una circolare - ritiene che il numero delle giornate vada computato con riferimento a quelle in cui la verifica venga espletata presso le aziende e/o le sedi dei contribuenti, e degli uffici dei Garanti, i quali - *all'unanimità* - hanno inteso di interpretare che i 30 giorni debbano essere *continuativi* e che la verifica vada effettuata secondo gli orari di lavoro vigenti presso l'azienda o le sedi, così da contenere in maniera ragionevole il disagio nelle attività imprenditoriali.

Quanto alla **motivazione** questo ufficio ha ritenuto e ritiene che essa debba essere resa ai contribuenti al momento in cui la verifica viene effettuata.

Questo ufficio si rende conto della delicatezza di entrambe le questioni.

In ordine **ai limiti temporali** è stata suggerita una modifica della norma, in maniera che essa consenta una certa flessibilità dei tempi da modulare in rapporto all'importanza delle aziende e ai loro volumi di affari, che talvolta- per implicazioni di controlli per incrocio anche con altre aziende a carattere transnazionale - esigono lunghe e complesse indagini.

In ordine alla esigenza di dare ai contribuenti **una giusta motivazione** sulla verifica, è indubbio che la norma precisi meglio i limiti entro i quali la verifica va effettuata, contemperando il pubblico interesse a quello privatistico.

E' evidente e chiaro che la motivazione non deve essere affermata con apodittiche enunciazioni di stile, posto che la *ratio legis* impone che le verifiche debbano effettuarsi in casi

straordinari, avuto riguardo a quanto dispone l'art 12, c. 2° e 3° dello Statuto che proclama a favore del contribuente " *il diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda* " ed enuncia il principio per il quale " *su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta* " .

Sarebbe, quindi, opportuna una revisione della norma sulle verifiche, così da evitare fraintendimenti interpretativi e da porre regole più chiare in una materia tanto delicata.

ooooo

Considerazioni finali

Da parte di tutti gli uffici del Garante si avverte unanime l'esigenza di una revisione migliorativa dell'art. 13.


La proposta di legge che è in corso di esame da parte del Parlamento è un significativo parziale contributo alla risoluzione di alcuni dei problemi sollevati dai vari uffici del Garante, mentre altre problematiche troverebbero giusta soluzione con l'accoglimento dei vari emendamenti formulati da diversi parlamentari, ovvero – in quanto possibile – anche con i regolamenti di attuazione.

Riscuotendo la detta proposta apprezzamento da parte di tutti i Garanti e corrispondendo la stessa anche alle valutazioni parlamentari, è da auspicare una sollecita approvazione, in modo che a questa seguano i regolamenti di attuazione, salva la possibilità di ulteriori miglioramenti nel prosieguo..


L'Aquila 11 febbraio 2005

I componenti


Dott. Giuseppe Mancini



Dott. Rodolfo Quarchioni



**Il Presidente
dott. Michele Ramundo**



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/93